

## proposta di legge n. 53

a iniziativa del Consigliere Latini

*presentata in data 5 novembre 2010*

---

FONDO REGIONALE DI CONTROGARANZIA PER FAVORIRE L'ACCESSO AL  
CREDITO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE MEDIANTE L'ACCENSIONE DI  
FINANZIAMENTI INDIRIZZATI A FRONTEGGIARE LE ESIGENZE  
DI LIQUIDITÀ AZIENDALE

---

Signori Consiglieri,

la crisi economica e finanziaria che ha manifestato una congiuntura negativa dalla fine del trimestre 2008 fino ad oggi, ha colpito soprattutto le piccole e medie imprese che oltre aver subito una contrazione di ordinativi e fatturati hanno avuto una crescente contrazione di accesso al credito da parte degli istituti bancari. Gli effetti della crisi si sono poi sommati ai cronici problemi di sottocapitalizzazione e rilevante esposizione finanziaria verso terzi.

Negli ultimi diciottomesi molti imprenditori hanno fatto fronte alla riduzione degli affidamenti bancari, impegnando i propri patrimoni personali per cogarantire le linee di finanziamento necessarie alla ristrutturazione del debito a breve compromettendo, in moltissimi casi, la possibilità di poter investire nei processi di innovazione tecnologica, assolutamente necessari per avere prospettive di sopravvivenza in mercati sempre più selettivi e concorrenziali. Pertanto ritengo assolutamente necessario da parte della Regione Marche istituire un Fondo regionale di controgaranzia che, in concerto con i Consorzi fidi tramite la stipula di una Convenzione favorisca l'accesso al credito delle piccole e medie imprese marchigiane mediante l'accensione di finanziamenti indirizzati a fronteggiare le esigenze di liquidità aziendale.

L'articolo 1 prevede l'istituzione di un Fondo regionale di controgaranzia di almeno un milione di euro, ai sensi dell'art. 13, a sostegno dell'attività dei Consorzi fidi (Confidi);

L'articolo 2 prevede la sottoscrizione di una Convenzione tra Confidi e Regione Marche, predisposta dalla Giunta regionale. A detta Convenzione potranno aderire i Confidi che hanno i requisiti minimi indicati nella proposta di legge;

L'articolo 3 spiega le giuste definizioni di "piccole e medie imprese", "Confidi" e "Confidi di secondo grado";

L'articolo 4 definisce i requisiti necessari che le imprese devono avere per poter attingere al Fondo regionale;

L'articolo 5 stabilisce l'iter che le imprese dovranno seguire per poter presentare la domanda di finanziamento entro la data stabilita del 31/12/2011;

L'articolo 6 prevede che i finanziamenti saranno garantiti alle imprese da Confidi e controgarantiti dal Fondo regionale. Gli stessi saranno garantiti esclusivamente se finalizzati ad esigenze di liquidità con una durata di medio e lungo termine (max di 60 mesi), saranno esclusi dal Fondo quelli con durata fino a 18 mesi;

L'articolo 7 prevede il limite massimo di garanzia per ogni finanziamento concesso nonché l'entità delle garanzie dirette da Confidi e dal Fondo regionale;

L'articolo 8 stabilisce la cumulabilità degli Interventi del Fondo entro i limiti previsti dalla legge;

L'articolo 9 prevede che l'attuazione degli interventi sia conforme alla disciplina comunitaria in materia di aiuti dello Stato e sono concessi in regime di "de minimis";

L'articolo 10 sancisce le modalità di ripartizione del Fondo regionale a disposizione dei Confidi firmatari della Convenzione;

L'articolo 11 prevede la rendicontazione periodica, con cadenza trimestrale, con cui la Confidi presenta alla Giunta regionale lo stato delle operazioni ammesse con controgaranzia ed effettua tutte le segnalazioni necessarie in merito alle quote ancora a disposizione o esaurite;

L'articolo 12 impegna la Giunta regionale e Confidi autorizzati a promuovere l'applicazione di tassi di interesse e condizioni accessorie vantaggiose degli Istituti di credito verso tutte quelle imprese che hanno fatto richiesta di finanziamento avvalendosi del Fondo regionale.

L'articolo 13 stabilisce la copertura finanziaria per l'istituzione del Fondo regionale.

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione, allo scopo di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche, di servizi, artigiane e agricole, mediante l'accensione di finanziamenti indirizzati a fronteggiare le esigenze di liquidità aziendale, sostiene l'attività dei Consorzi fidi (Confidi) e costituisce un Fondo regionale di controgaranzia di almeno 1 milione di euro ai sensi dell'articolo 13.

**Art. 2**  
*(Convenzione tra Confidi e Regione)*

1. I Confidi sottoscrivono con la Regione apposita convenzione assumendo le facoltà e gli obblighi stabiliti dalla presente legge, sulla base di una convenzione tipo predisposta dalla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

2. Possono sottoscrivere la convenzione i Confidi che rispondono ai seguenti requisiti minimi:

- a) sono iscritti al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio esistenti nel territorio regionale;
- b) hanno nel proprio oggetto sociale la finalità di rilasciare garanzie alle piccole e medie imprese;
- c) sono operanti con decorrenza almeno dal 31 dicembre 2005 o risultano dalla fusione di Confidi esistenti alla predetta data;
- d) hanno un numero di imprese socie o consorziate, al momento della sottoscrizione della convenzione, non inferiore a 250;
- e) hanno, alla data del 31 dicembre 2010, un patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non inferiore a € 5.000.000,00 e un fondo speciale antiusura di almeno € 250.000,00;
- f) hanno deliberato, nell'esercizio precedente, un volume di operazioni di credito, oppure negli ultimi tre esercizi un volume medio di operazioni, con la garanzia dei Confidi stessi e certificate dalle Banche, di almeno € 10.000.000,00. A tal fine, per i Confidi risultanti da fusione o incorporazione, è considerata anche l'erogazione delle garanzie effettuate dai Confidi che hanno partecipato alla fusione o incorporazione.

3. Ai Confidi che sottoscrivono la convenzione con la Regione è fatto divieto di distribuire, direttamente o indirettamente, utili, riserve e avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate e socie.

4. I Confidi che sottoscrivono la convenzione con la Regione si impegnano anche a divulgare, nei confronti delle imprese, l'intervento del Fondo regionale di controgaranzia e a predisporre e diffondere la relativa modulistica.

**Art. 3**  
*(Definizioni)*

1. Sono piccole e medie imprese le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive.

2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 ("Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici") convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per Confidi si intendono: i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, aventi sede legale ed operativa nella Regione e che svolgono, in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi ad essa connessi o strumentali.

3. Ai sensi del sopra citato articolo 13, comma 1, per Confidi di secondo grado si intendono: i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai Confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese.

**Art. 4**  
*(Imprese destinatarie degli interventi del Fondo regionale)*

1. Possono usufruire degli interventi del Fondo regionale le imprese di cui all'articolo 1, iscritte al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio esistenti nel territorio regionale, che siano costituite e operanti da almeno tre anni al momento di presentazione della domanda di finanziamento e non abbiano procedure concorsuali o protesti a carico.

**Art. 5**  
*(Domande delle imprese e istruttoria)*

1. Le imprese devono presentare ai Confidi la domanda di finanziamento insieme alla documentazione idonea a dimostrare la natura delle esigenze cui fare fronte con il finanziamento stesso, entro e non oltre il 31 dicembre 2011.

2. I Confidi provvedono all'istruttoria delle do-

mande e raccolgono la documentazione necessaria a comprovare l'esistenza dei requisiti di accesso di cui al comma 1 e all'articolo 4 e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei limiti previsti dal regime "de minimis", di cui all'articolo 9.

#### **Art. 6**

*(Garanzia dei Confidi e controgaranzia del Fondo regionale)*

1. I finanziamenti sono garantiti dai Confidi e controgarantiti dal Fondo regionale. I finanziamenti garantiti dai Confidi sono finalizzati a far fronte ad esigenze di liquidità delle imprese, con durata massima di 60 mesi.

2. Sono escluse dalla controgaranzia del Fondo regionale le operazioni a breve termine, con durata fino a 18 mesi, comunque denominate, sotto forma di scoperto di conto corrente, anticipo, factoring o "salvo buon fine".

3. L'intervento del Fondo regionale opera, comunque, fino ad esaurimento dell'importo disponibile.

#### **Art. 7**

*(Entità delle garanzie)*

1. L'importo massimo delle operazioni che possono essere assistite dal Fondo regionale è determinato in € 100.000,00 per singolo finanziamento.

2. L'entità della garanzia diretta prestata dai Confidi deve essere pari ad almeno il cinquanta per cento dell'importo dei finanziamenti concessi alle imprese dagli Istituti di credito. La controgaranzia del Fondo regionale è pari al venticinque per cento del finanziamento ed opera fino all'importo di € 50.000,00, vale a dire per una cifra massima di € 12.500,00 per ogni finanziamento concesso.

3. I Confidi applicano, nella concessione delle garanzie richieste a valere sul Fondo regionale, un moltiplicatore pari a 5.

#### **Art. 8**

*(Cumulabilità degli interventi)*

1. L'intervento del Fondo regionale è cumulabile con altri interventi pubblici, anche sotto forma di garanzia, nei limiti stabiliti dai regolamenti indicati all'articolo 9, applicabili a seconda del settore interessato. Devono, inoltre, essere rispettati i limiti di cumulo di cui all'articolo 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 131 del 9 giugno 2009).

**Art. 9***(Regime “de minimis”)*

1. L'attuazione degli interventi in base al Fondo regionale è conforme alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, con riferimento alla Comunicazione della Commissione - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica - pubblicata in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22 gennaio 2009, n. C 16.

2. L'intervento è concesso in regime “de minimis” nel rispetto, a seconda del settore interessato, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, del Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007.

3. Il regime “de minimis” comporta che un'impresa non possa ottenere aiuti di fonte pubblica per un importo complessivo superiore a 200.000 euro nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari (100.000 euro nel caso di imprese del settore trasporti su strada di merci e passeggeri; 30.000 euro nel caso di imprese nel settore della pesca; 7.500 euro nel caso di imprese del settore della produzione di prodotti agricoli), purché non si tratti di impresa in difficoltà secondo la definizione di cui alla Comunicazione della Commissione – Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicata in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 244 del primo ottobre 2004.

**Art. 10***(Ripartizione del Fondo regionale)*

1. La Giunta regionale mette il Fondo a disposizione dei Confidi firmatari della convenzione di cui all'articolo 2 con le seguenti modalità:

- a) una quota pari al 40% valore del Fondo è suddivisa in parti uguali fra i Confidi;
- b) la quota residua pari al 60% valore del Fondo è ripartita dalla Giunta regionale tenendo conto dei seguenti indici di attività dei Confidi firmatari:
  - b1) quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettere d), e) ed f);
  - b2) indice di onerosità delle garanzie, in base al seguente principio: a minor costo delle garanzie maggiori contributi.

**Art. 11**

*(Rendiconti periodici e segnalazioni dei Confidi)*

1. Ogni tre mesi i Confidi devono rendicontare alla Giunta regionale lo stato delle operazioni ammesse alla controgaranzia del Fondo regionale. Sulla base dei rendiconti la Giunta regionale può disporre la redistribuzione delle quote non impiegate dai singoli Confidi.

2. I Confidi devono segnalare immediatamente alla Giunta regionale l'eventuale esaurimento della quota a disposizione.

**Art. 12**

*(Rapporti con gli Istituti di credito)*

1. La Giunta regionale e i Confidi firmatari della convenzione di cui all'articolo 2 si impegnano a promuovere l'applicazione da parte degli Istituti di credito di un tasso di interesse e di condizioni accessorie particolarmente vantaggiosi per tutte le imprese che fanno richiesta di finanziamenti a valere sul Fondo regionale.

**Art. 13**

*(Norma finanziaria)*

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, l'entità della spesa, a decorrere dall'anno 2011, è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti al pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte a decorrere dall'anno 2011 nell'UPB 2.08.18 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).